

PRESENTAZIONE DEL DOCENTE



Paolo DI BONA

Esperto di etichettatura degli alimenti e di regulatory compliance per mercati U.E. ed extra U.E.



Reg 1169/11

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione



1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.

Mia nonna lo capirebbe?

4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti.

Etichettatura ambientale

ALLEGATO I

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la plastica

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Polieterileneftalato	PET	1
Polieterilene ad alta densità	HDPE	2
Cloruro di polivinile	PVC	3
Polieterilene a bassa densità	LDPE	4
Polipropilene	PP	5
Polistirolo	PS	6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19

(1) Utilizzare solo lettere maiuscole.

ALLEGATO II

Sistema di numerazione e abbreviazioni (1) per la carta e il cartone

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cartone ondulato	PAP	20
Cartone non ondulato	PAP	21
Carta	PAP	22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39

(1) Utilizzare solo lettere maiuscole.

Etichettatura ambientale

ALLEGATO III

Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49

ALLEGATO IV

Sistema di numerazione e abbreviazioni⁽¹⁾ per i materiali in legno

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Legno	FOR	50
Sughero	FOR	51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		58
		59

⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.

ALLEGATO V

Sistema di numerazione e abbreviazioni⁽¹⁾ per i materiali tessili

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Cotone	TEX	60
Juta	TEX	61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69

ALLEGATO VI

Sistema di numerazione e abbreviazioni⁽¹⁾ per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79

⁽¹⁾ Utilizzare solo lettere maiuscole.

Etichettatura ambientale

ALLEGATO VII

Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per i composti

Materiale	Abbreviazioni (*)	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari		80
Carta e cartone/plastica		81
Carta e cartone/alluminio		82
Carta e cartone/latta		83
Carta e cartone/plastica/alluminio		84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85
		86
		87
		88
		89
Plastica/alluminio		90
Plastica/latta		91
Plastica/metalli vari		92
		93
		94
Vetro/plastica		95
Vetro/alluminio		96
Vetro/latta		97
Vetro/metalli vari		98
		99

(*) Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/).

(!) Utilizzare solo lettere maiuscole.

Etichettatura ambientale

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili.

- Tutti gli imballaggi devono essere etichettati “*opportunamente*”, quindi **nella forma e nei modi che l'azienda ritiene più idonei ed efficaci** per il raggiungimento dell'obiettivo.
- Il richiamo alle norme UNI è generico, considerando inoltre la loro caratteristica di volontarietà. Pertanto, la norma sottintende che, qualora si voglia comunicare determinati contenuti in etichettatura ambientale, si debbano adottare le norme UNI di riferimento. **Ma quali informazioni possono essere comunicate attraverso le norme UNI a cui la norma si riferisce?**
 - **Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi in plastica.** Quando la Decisione 129/1997 non prevede una specifica identificazione per un determinato polimero, è applicabile la **UNI EN ISO 1043-1** per l'identificazione di materie plastiche **non incluse nella Decisione 129/1997**, e la **UNI 10667-1** per identificare e riconoscere i polimeri provenienti da riciclo.
 - **Le identificazioni dei materiali di imballaggio per gli imballaggi multistrato in plastica.** Anche in questi casi la Decisione 129/97/CE non prevede codici identificativi specifici: la norma **UNI EN ISO 11469** offre un interessante supporto per la comunicazione della composizione di strutture costituite da più polimeri.
 - **Autodichiarazioni ambientali.** Qualora si voglia comunicare informazioni aggiuntive di carattere volontario relative alle qualità ambientali dell'imballaggio (diciture, simboli/pittogrammi o altri messaggi analoghi, claim ambientali), si deve fare riferimento alla norma **UNI EN ISO 14021**.

Etichettatura ambientale

Chi sono i consumatori?

Nel Codice del Consumo (art. 3 comma 1) il consumatore o utente è *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...”*

Allo stesso modo, sostanzialmente, dispone il decreto legislativo 152/2006 all’art. 218, comma 1) lettera v) che considera consumatore *il soggetto che fuori dall’esercizio di un’attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.*

Quali sono le informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi?

Le informazioni relative alle *destinazioni finali degli imballaggi*, sono quelle che comunicano il corretto conferimento dell’imballaggio a fine vita (es. *Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune*).

Quali imballaggi riguardano quindi?

Queste informazioni riguardano:

- **gli imballaggi che tal quali sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito;**
- **gli imballaggi che sotto forma di prodotto preconfezionato sono offerti al consumatore finale in vendita o anche a titolo gratuito,**

mentre risultano esclusi gli imballaggi destinati al canale commerciale/industriale, cosiddetto B2B (imballaggi che, tal quali o sotto forma di prodotti preconfezionati, sono ceduti al “professionista”, vale a dire *“persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”* (art. 3 comma 1 del Codice del Consumo).

Etichettatura ambientale

I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

- Nella identificazione per materiale il legislatore non ha previsto la discriminante della destinazione al “consumatore”, pertanto non ci sono elementi per escludere gli imballaggi destinati anche a canali professionali dalla identificazione e classificazione in base alla decisione 129/97/CE. Tutti gli imballaggi sono quindi sottoposti all'identificazione e classificazione.
- Solo relativamente all'apposizione dei codici di identificazione del materiale sulla base della decisione 97/129/CE, l'obbligo è espressamente in capo ai produttori.
- Qualora la decisione 129/97/CE non preveda specifiche identificazioni di polimeri plastici nella composizione dell'imballaggio, si può volontariamente ricorrere alle norme UNI EN ISO descritte sopra.

Etichettatura ambientale

Come rispondere all'obbligo: le opzioni possibili

Fatta la disamina della norma e individuate le informazioni necessarie per l'etichettatura ambientale degli imballaggi, è opportuno considerare che in alternativa alla apposizione fisica di tali informazioni sull'imballaggio, è possibile renderle disponibili tramite **canali digitali a scelta** (es. App, QR code, siti web), al fine di semplificare i processi produttivi, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell'Unione Europea e assicurare quindi il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Qualora si utilizzino canali digitali, devono essere rese facilmente note e accessibili all'utente le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie sopra descritte. Ulteriori approfondimenti in merito sono riportati nel box dedicato a pagina 19.

LE MODALITÀ		IMBALLAGGI	
		Circuito domestico	Circuito C&I
Apposizione fisica dell'etichettatura sul pack		X	
Canali digitali (es. App, QR code, siti web)	<i>Devono essere garantite idonee istruzioni all'utente su come reperire le informazioni tramite i canali digitali scelti</i>	X	
Libretti istruzioni/Manuali d'uso	<i>Questi documenti possono rimandare a canali digitali per la messa a disposizione delle informazioni</i>	X	
Documenti di trasporto o altra documentazione che accompagni la merce			X
Pannelli informativi nel punto vendita		X	

Etichettatura ambientale

L'etichettatura ambientale degli imballaggi monocomponente destinati al canale domestico (B2C)

Per gli imballaggi monocomponente destinati al consumatore finale, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) La **codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE**
- b) Le **indicazioni sulla raccolta**. Si suggerisce:
 - di indicare la formula *“Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)”*oppure
 - di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula *“Raccolta differenziata”*,

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Etichettatura ambientale

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI MONOCOMPONENTE DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



NECESSARIE

Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5. Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.

Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

ALTAMENTE CONSIGLIATE

In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE

Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

Etichettatura ambientale

L'etichettatura degli imballaggi multicomponente destinati al canale domestico (B2C)

Per gli imballaggi costituiti da più componenti, è necessario distinguere le componenti non separabili manualmente (ad esempio una etichetta in carta adesiva a una bottiglia in vetro), dalle componenti che invece possono essere separate manualmente dal consumatore finale (ad esempio, una confezione multipack di merendine). Questo perché l'identificazione e la classificazione ai sensi della decisione 129/97/CE va prevista **per tutte le componenti separabili manualmente** del sistema di imballo.

Questo vuol dire che per ciascuna componente separabile manualmente del sistema di imballo si deve riportare almeno:

- a) **La codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE**
- b) **Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull'imballaggio di presentazione esterno.** Si suggerisce:
 - di indicare la formula *"Raccolta (famiglia di materiale prevalente in peso)"*oppure
 - di indicare la famiglia di materiale prevalente in peso, accompagnata dalla formula *"Raccolta differenziata"*,

e di invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune.

Etichettatura ambientale

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI MULTICOMPONENTE (ove le componenti siano separabili manualmente) DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE



NECESSARIE

Sono le informazioni da riportare secondo l'art. 219, comma 5.
Le codifiche fanno riferimento alla Decisione 129/97/CE.

Le indicazioni per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

ALTAMENTE CONSIGLIATE

In casi di imballaggi multicomponente, l'identificazione delle singole componenti, attraverso la descrizione scritta o una rappresentazione grafica, aiuta il consumatore a separarle e conferirle correttamente.

CONSIGLIATE

Si tratta delle informazioni volontarie che possono essere previste per aiutare il consumatore a fare una raccolta differenziata di qualità.

Etichettatura ambientale

Imballaggi monomateriali, composti, multicomponenti?

Per comprendere in maniera efficace come prevedere l'etichettatura ambientale soprattutto sui sistemi di imballaggio più complessi, vale la pena fare un approfondimento sulle diverse definizioni.

- *Imballaggio monomateriale* → è un imballaggio costituito da un solo materiale (ad esempio una scatola di cartone, un tappo in plastica, un foglio di alluminio). Tra questi imballaggi ci sono anche gli imballaggi multistrato, vale a dire quelli la cui struttura è costituita da diversi polimeri plastici non separabili tra di loro (tipicamente accoppiati o miscelati).
- *Imballaggio composto* → è un imballaggio strutturalmente costituito da diversi materiali non separabili manualmente (sono principalmente i poliaccoppiati o sistemi complessi come le chiusure, costituite da diversi pezzi di materiali differenti).
- *Imballaggio multicomponente* → è un sistema costituito da un imballaggio detto corpo principale (ad esempio una bottiglia), e altri imballaggi, detti componenti (come il tappo o l'etichetta), che possono essere separabili o non separabili manualmente dal corpo principale.

Etichettatura ambientale

Cosa si intende per componenti separabili manualmente?

Si considera separabile manualmente una componente che l'utente può separare completamente (salvo eventuali residui irrisori di materiale che possono restare adesi dopo la separazione), e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili.

Cosa fare con componenti non separabili manualmente?

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (ad esempio etichette adese, tappi e chiusure non separabili, finestre), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale, e le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale).

Ove possibile, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE anche sulle componenti non separabili manualmente, ma, su queste, non va riportata l'indicazione sulla raccolta.

Se il sistema di imballaggio prevede invece delle componenti separabili manualmente dal corpo principale, ciascuna di queste deve necessariamente riportare la codifica alfanumerica come da Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta.

Etichettatura ambientale

L'etichettatura degli imballaggi destinati al commerciale e/o industriale (B2B)

Gli imballaggi destinati al B2B, ad esempio gli imballaggi destinati ai professionisti, o gli imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, possono non presentare le informazioni relative alla destinazione finale degli imballaggi, ma devono obbligatoriamente riportare **la codifica dei materiali di composizione in conformità alla Decisione 129/97/CE**.

Tutte le altre informazioni restano, tuttavia, volontariamente applicabili.

INFORMAZIONI PER L'ETICHETTATURA AMBIENTALE DI IMBALLAGGI DESTINATI AL B2B



Etichettatura ambientale

Per la resa grafica di diciture e simboli, si suggerisce, sugli imballaggi destinati al mercato italiano, il ricorso ai colori codificati dalla norma UNI 11686 - Gestione dei rifiuti - Waste visual elements - Elementi di identificazione visiva per i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani.

Negli esempi che seguono, infatti, è stato adottato il codice colore previsto dalla norma tecnica.

NORMA UNI 11686

La norma definisce i colori dei rifiuti nei diversi materiali e gli elementi di identificazione visiva da riportare sui cassonetti al fine di rendere più semplice ed automatico il riconoscimento da parte del consumatore finale dei cassonetti nei quali conferire i rifiuti.

I cittadini si trovano sempre più spesso a fare la raccolta differenziata in città e in Comuni diversi: per questo motivo di codici colore possono aiutare a identificare i cassonetti rendendo la raccolta differenziata un compito più semplice, anche quando non ci si trova nel proprio Comune abituale.

La norma permette la riconoscibilità visiva per i consumatori, adottando i seguenti codici colore specifici:



Etichettatura ambientale

Accoppiamento o trattamento: la regola del > 5%

Ai sensi della Decisione 129/97/CE, un imballaggio si definisce “composto” quando è *costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente*.

Tali imballaggi possono essere realizzati sia tramite un trattamento (es. coating, metallizzazione, laminazione, laccatura), sia attraverso un vero e proprio accoppiamento.

Per tali imballaggi la codifica alfanumerica della Decisione 129/97/CE di riferimento è quella prevista all’Allegato VII che prevede l’esplicitazione di codifiche differenti a seconda della famiglia di materiale prevalente in peso e di quello/i secondari.

La soglia del 5%

Ai fini della corretta identificazione dei materiali di imballaggi composti o multistrato, si ritiene che, laddove il peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale del pack, l’imballaggio sia considerato alla stregua di un imballaggio monomateriale ed etichettato in funzione del materiale prevalente in peso. Diversamente le codifiche saranno quelle previste all’Allegato VII della Decisione 129/97/CE se trattasi di un imballaggio composto, o la codifica “7” come da Allegato I se l’imballaggio è un multistrato in plastica. Tale soglia è applicata anche nei casi di imballaggi in cui siano presenti più materiali secondari e uno di questi ha peso < 5%: tale materiale non è considerato ai fini dell’identificazione.

Tale soglia vale quindi anche nel caso in cui siano presenti due o più materiali secondari: pertanto se la somma dei pesi di questi materiali è < 5%, l’imballaggio è considerato alla stregua di un monomateriale. Al contrario, se la somma dei pesi dei materiali secondari è > 5%, l’imballaggio è etichettato con le codifiche previste dall’Allegato VII della Decisione 129/97/CE dedicato ai composti, in funzione dei materiali costituenti l’imballaggio.

Etichettatura ambientale

- **Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua, di importazione**

Per *imballaggi di piccole dimensioni* si intendono:

1. Imballaggi in cui la superficie maggiore sia inferiore ai 25 cm² – definizione tratta dal Regolamento (UE) N. 1169/2011, che indica l'obbligo di riportare sui pack alimentari le dichiarazioni nutrizionali dei prodotti contenuti e che prevede la possibilità di esentare dall'obbligo proprio gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati;
2. Imballaggi con capacità non superiore a 125 ml – definizione tratta dal Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008, Art.29 paragrafo 2 e il Punto 1.5.2 della Parte I dell'Allegato I), che prevede che le sostanze classificate come pericolose, e contenute in un imballaggio, siano provviste di un'etichetta in cui figurano specifici elementi, e considera alcune deroghe a tale obbligo proprio per gli imballaggi di piccole dimensioni così identificati.

In tutte queste casistiche, il Ministero della Transizione Ecologica ha chiarito che laddove siano constatabili effettivi limiti fisici e/o tecnologici per l'apposizione fisica dell'etichettatura sul packaging, tali informazioni possono essere veicolate tramite canali digitali, o laddove non sia percorribile nemmeno questa strada, devono essere rese disponibili mediante siti internet dell'azienda e/o del rivenditore.

Per rendere più facilmente disponibili e consultabili al consumatore finale, le informazioni ambientali obbligatorie circa la composizione e la corretta gestione a fine vita del packaging, l'indicazione è di prevedere chiare indicazioni sul packaging o sul punto vendita, riguardo alle modalità mediante le quali il consumatore può ricercarle tramite gli strumenti digitali o i siti web.


Etichettatura ambientale

Esempio SACCHETTO IN CARTA CON FINESTRA IN PLASTICA SEPARABILE MANUALMENTE



SACCHETTO	FINESTRA	ALTAMENTE CONSIGLIATE
PAP 22	LDPE 4	NECESSARIE
Carta	Plastica	
RACCOLTA DIFFERENZIATA		CONSIGLIATE
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.		

Esempio PIROTTINO IN CARTA



PIROTTINO	CONSIGLIATE
PAP 22	NECESSARIE
RACCOLTA CARTA	
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Elimina i residui di prodotto prima di conferirlo in raccolta.	CONSIGLIATE

NB: è preferibile non conferire nella raccolta differenziata gli imballaggi con residui organici consistenti. In tal caso puoi valutare di comunicare il conferimento in Raccolta differenziata per rifiuti organici qualora il tuo imballaggio sia conforme alla norma UNI 13432:2002.

Etichettatura ambientale

Come si può identificare il tipo di polimero dell'imballaggio in plastica se non è previsto nella Decisione 129/97/CE?

- **Polimeri per cui non è prevista una specifica codifica nella Decisione 129/97/CE**

La Decisione 129/97/CE prevede codici alfanumerici per l'identificazione del materiale specifico solo per 6 diversi polimeri. In realtà i polimeri utilizzati per la produzione di imballaggi in plastica sono tantissimi, e questo numero è destinato a crescere, proprio perché si tratta di un settore caratterizzato da una forte evoluzione tecnologica che mira a soddisfare molteplici esigenze.

Fino a questo momento, i polimeri diversi da quelli esplicitati dalla Decisione 129/97/CE, sono stati identificati tutti con il codice "7". Al fine di fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi in plastica, e visto il numero importante di diversi polimeri esistenti che vanno sotto la stessa codifica "7", si suggerisce di accompagnare al "7":

- L'abbreviazione del nome del polimero, come prevista dalla norma tecnica UNI EN ISO 1043-1, ove disponibile.

Ad esempio, un imballaggio in poliammide, può essere identificato con: PA 7

- Nome esteso del materiale plastico o sigla, comunemente utilizzata nelle prassi di mercato, nei casi in cui non esista una abbreviazione.

Ad esempio, un imballaggio in PET modificato come il PETG, può essere identificato con:

PETG 7

- Un caso particolare è quello degli imballaggi realizzati con polimeri biodegradabili e compostabili, ai sensi della UNI EN ISO 13432, per i quali non è prevista al momento alcuna codifica specifica neppure nelle norme tecniche UNI. In questi casi, è altamente consigliato usare la dicitura "Plastica compostabile" proprio per evitare di confonderli con gli imballaggi in plastica tradizionale e per una loro corretta gestione a fine vita.

Ad esempio, un imballaggio in acido polilattico può essere identificato con: Plastica compostabile 7.

Etichettatura ambientale

- **Multistrato composto da diversi polimeri**

Gli imballaggi composti strutturalmente da due o più polimeri, sono identificati con la codifica "7" poiché la Decisione 129/97/CE anche in questo caso non prevede codifiche specifiche per questi materiali.

Qualora si volessero fornire informazioni più puntuali rispetto alla composizione degli imballaggi multistrato in plastica, si consiglia di seguire quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 11469, secondo la quale le abbreviazioni dei polimeri di composizione dell'imballaggio vengono scritti tra i simboli ">" e "<", e interposti dal segno "+".

*Ad esempio, un multistrato composto da PET e HDPE può essere identificato in questo modo:
>PET+HDPE< 7.*

Etichettatura ambientale

Entrata in vigore dell'obbligo e esaurimento scorte

Il 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 (cd. Milleproroghe).

Il provvedimento prevede, all'art. 11, la sospensione dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022, nonché la possibilità per gli operatori del settore di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta al 1° gennaio 2023, fino a esaurimento scorte.

Cosa si intende per "prodotti"?

Essendo i requisiti citati dal dettato normativo riferiti agli imballaggi, il termine "prodotti" è da intendersi riferibile agli imballaggi, e non ai prodotti imballati. Ne deriva che le aziende potranno utilizzare, fino a loro esaurimento, le scorte di imballaggi finiti anche se vuoti, che non siano conformi all'obbligo di etichettatura alla data del 31/12/2022.

Quali imballaggi possono essere commercializzati dopo il 30/06/2022?

Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l'etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.

Etichettatura ambientale

	IMBALLAGGI DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE	IMBALLAGGI B2B	
CONTENUTI	Informazioni obbligatorie	<p>Codifica come da Decisione 129/97/CE</p> <p>Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente.</p>	<p>Indicazioni sulla raccolta. Deve essere chiara la famiglia di materiale corrispondente.</p>
	Informazioni consigliate/ facoltative	<p>Indicazione al consumatore di verificare le disposizioni del proprio Comune</p> <p>Tipologia di imballaggio</p> <p>Per gli imballaggi in plastica, riferimento a norme UNI per le codifiche integrative non previste nella Decisione 129/97/CE, gli imballaggi multistrato, i compositi a prevalenza plastica</p> <p>Suggerimenti per una raccolta differenziata di qualità</p>	

Etichettatura ambientale

DOVE?	Scelta migliore	Su ciascuna componente separabile
	...Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE su ciascuna componente separabile, e le altre informazioni sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.
	...Se non è possibile	Riportare il codice identificativo come da Decisione 129/97/CE e le altre informazioni, sul corpo principale o imballaggio di presentazione, o sull'etichetta, o sulla componente che rende meglio visibile l'informazione al consumatore.
FORMATO E VISUAL (Linee Guida)	Grandezza caratteri	Maggiore o uguale a 1,2 mm
	Colori	blu per la carta, marrone per l'organico, giallo per la plastica, turchese per i metalli, verde per il vetro, grigio per l'indifferenziato
TEMPISTICHE	L'obbligo è stato prorogato al 1° gennaio 2023. Gli operatori del settore, inoltre, avranno modo di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura già immessi in commercio o già provvisti di etichetta fino a esaurimento scorte.	

REGOLAMENTO (UE) 2025/40 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2024

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE

Articolo 12

Etichettatura dell'imballaggio

1. A decorrere dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 6 o 7 del presente articolo, se posteriore, l'imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da un'etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. L'etichetta si compone di pittogrammi ed è facilmente

comprensibile, anche per le persone con disabilità. Per gli imballaggi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e, se del caso, gli imballaggi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'etichetta indica che tale materiale è compostabile, che non è adatto al compostaggio domestico, e che gli imballaggi compostabili non devono essere smaltiti nella natura. Ad eccezione degli imballaggi per il commercio elettronico, tale obbligo non si applica agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi che sono soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Oltre all'etichetta armonizzata di cui al presente paragrafo, gli operatori economici possono apporre sull'imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell'imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori.

5. Le etichette di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 e il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale di cui al paragrafo 2 sono apposti, stampati o incisi sull'imballaggio in modo visibile, leggibile e duraturo in modo che non possano essere facilmente cancellati. Le informazioni ivi contenute sono inoltre disponibili agli utilizzatori finali prima dell'acquisto del prodotto tramite le vendite online. Qualora l'affissione, la stampa o l'incisione non sia possibile od opportuna in considerazione della natura e delle dimensioni degli imballaggi individuali, l'etichetta, il codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale è apposto sull'imballaggio multiplo. Qualora persino ciò non sia possibile o non sia giustificato a causa della natura e delle dimensioni dell'imballaggio o se è opportuno prevedere un accesso non discriminatorio alle informazioni per i gruppi vulnerabili, in particolare le persone con disabilità visive, le informazioni sono fornite mediante un unico codice leggibile elettronicamente o altro tipo di supporto dati.

Se le informazioni sono fornite per via elettronica conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4, si applicano le seguenti prescrizioni:

- b) le informazioni non figurano insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.

6. Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura, anche se forniti mediante mezzi digitali, per gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo. Nell'elaborare tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle specificità degli imballaggi compositi. Nell'elaborare l'etichetta armonizzata per gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, la Commissione prende in considerazione le eventuali differenze esistenti in merito al deposito cauzionale addebitato dagli Stati membri. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 65, paragrafo 2.


7. Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali aperte e standardizzate, anche per gli imballaggi compositi e i componenti integrati o separati degli imballaggi.

Entro il 1° gennaio 2030 la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire la metodologia di identificazione delle sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie standardizzate, aperte, di marcatura digitale. Tale metodologia garantisce che la marcatura comprenda almeno il nome e la concentrazione della sostanza che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un'unità di imballaggio.

Etichettatura ambientale





Etichettatura ambientale



Etichettatura ambientale

Triman Timeline



Etichettatura ambientale

Decreto Reale n. 1055/2022 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, definisce gli «Obblighi relativi alla progettazione e alla marcatura degli imballaggi» (art. 13) e introduce alcune nuove caratteristiche di etichettatura e marcatura, quali le indicazioni obbligatorie relative alla riutilizzabilità dell'imballaggio, alla frazione o al contenitore in cui l'imballaggio deve essere depositato una volta diventato rifiuto, o, se del caso, il simbolo associato al sistema di deposito, rimborso e restituzione, tra le altre:



Etichettatura ambientale

Per quanto riguarda la marcatura degli imballaggi, il decreto-legge n. 152-D/2017 prevede, tra le altre disposizioni, che:

- Gli imballaggi non riutilizzabili non sono soggetti a marcatura come regola generale.
- Gli imballaggi primari non riutilizzabili provenienti da altri Stati membri dell'UE o da paesi terzi, o che sono stati contrassegnati con un simbolo specifico all'origine, possono essere immessi sul mercato portoghese con tale simbolo.

Al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo e il recupero, compreso il riciclaggio, gli imballaggi possono indicare la natura del materiale o dei materiali di imballaggio utilizzati, ai fini dell'identificazione e della classificazione da parte del settore interessato, in conformità con il sistema di identificazione stabilito dalla Decisione n. 97/129/CE

Etichettatura ambientale

